



**Consiglio del 5 aprile 2016**

**Punto 9 all' ODG**

**Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring**

**ALLEGATO 9.5**

**Evoluzione normativa captive e garanzia cartolarizzazione sofferenze (GACS)**

## **EVOLUZIONE NORMATIVA GARANZIA CARTOLARIZZAZIONE SOFFERENZE (GACS) e INTERMEDIARI CAPTIVE**

Il disegno di legge per la "Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio" (AC 3606) è stato **approvato alla Camera il 23 marzo 2016**. Il DDL era stato assegnato alla VI Commissione Finanze in sede Referente il 15 febbraio 2016.

Il provvedimento è stato **trasmesso all'esame del Senato** ( S. 2298) che lo discuterà a partire dal 5 aprile prossimo. Il 25 marzo 2016 è stato assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente.

Dal testo trasmesso in Senato emerge, oltre al tema dell'anatocismo per il quale è stato predisposto un documento ad hoc, il seguente profilo di interesse associativo relativo alla **GARANZIA CARTOLARIZZAZIONE SOFFERENZE (GACS)**.

In relazione all'ambito di applicazione della GACS definito dall'art. 3 del DL 18/2016 e circoscritto alle operazioni di cartolarizzazione a fronte della cessione da parte di banche aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari classificati come sofferenze, è inserita una proposta emendativa approvata dalla Camera dei Deputati che prevede l'estensione della cessione anche da parte di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 TUB.

Proposta emendativa

*All'articolo 3:*

*al comma 1, dopo le parole: «da parte di banche» sono inserite le seguenti: «e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "società cedenti",»;*

Nell'iter parlamentare di discussione in Commissione era inoltre emerso il seguente profilo di interesse associativo purtroppo ritirato e non portato in sede di approvazione in Assemblea relativo agli **INTERMEDIARI CAPTIVE**

In relazione alla proposta di modifica dell'ambito soggettivo della L.52/91, successivamente alla riforma del titolo V del TUB ad opera del D.Lgs. 141/2010 e alla perdita della qualifica di intermediari finanziari da parte delle società di factoring Captive, risultava in discussione e ritenuta ammissibile una proposta di emendamento del DL 18/2016 per ampliare l'applicazione della L.52/91 anche alle società che acquistano crediti da terzi e vantati verso il gruppo di appartenenza. Ciò avrebbe completato il quadro della parziale modifica già apportata alla L.52 che estende l'ambito di applicazione alle società che acquistano crediti dal gruppo di appartenenza e vantati verso terzi.



Proposta emendativa

**17.06.**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 17-bis.

*(Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di impresa).*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 21 febbraio 1991, n. 52, le parole: «o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del Testo Unico Bancario».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: Disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio e modifica della disciplina della cessione dei crediti di impresa.*

La proposta emendativa è stata ritirata.

